

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER L'ABRUZZO  
L'AQUILA**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA di MISURA CAUTELARE ED ISTANZA  
DI NOTIFICAIZONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

La Sig.ra **IEZZI GIACINTA**, nata ad Atri (TE) il 24/12/1972 residente in Pineto(TE) Via C. Colombo n. 25 C.F. ZZIGNT72T64A488O, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli**(CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliato presso gli indicati difensori, giusta procura rilasciata in separato foglio e da considerarsi al presente atti fisicamente e materialmente congiunta. I predetti difensori, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec: [mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it](mailto:mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it), [simona.mazzilli@pec-avvocatiteramo.it](mailto:simona.mazzilli@pec-avvocatiteramo.it) come risultanti dal REGINDE, ed ai numeri di fax 0861/587012 -0861.031192

(Ricorrente)

**CONTRO**

**ASL DI TERAMO**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671

(Resistente)

**E NEI CONFRONTI DI**

**MIRANDI PAMELA**, nata il 14/04/1984 a Teramo, ivi residente alla via G. Melarangelo n. 68, c.f. MRNPML84D54L103F  
e di tutti i 3694 partecipanti al Concorso

(Controinteressato)

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA  
CAUTELARE**

- a) dell'esito della prova unica scritta del 24/11/2021 relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 90 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERI CAT. D (CODICE CONCORSO C22), INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1965 DEL 09/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come

reso noto e pubblicato il 25 gennaio 2022 sul sito Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf> ed in quella data conosciuto dalla ricorrente, così come rielaborato a seguito delle correzioni contenute nei verbali 11 e 13 del 02/02/ e 21/02/2022 **esito rettificato** pubblicato il 04/03/2022 (consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf> **nella parte in cui essi atti considerano la prova della ricorrente “Non Superata” per avere conseguito un punteggio di 46,62/70, inferiore a 49/70, considerato sufficiente per il superamento della prova, di tutti gli atti allo stesso prodromici, connessi, conseguenti e/o consequenziali, ivi compresa la redigenda graduatoria finale di merito.**

- b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell'11 ottobre 2021), ha individuato le domande e le relative risposte, in particolare nella parte in cui ha deciso di sottoporre ai candidati i quesiti nr. 6 e 4 - contenuti nella busta nr. 3 estratta quale “*Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2*”, e inserendo, quindi, tra i detti quesiti i seguenti:

Domanda 6.

**Quale è il più potente vasodilatatore cerebrale**

- A) Diazepam
- B) Ipercapnia
- C) Triopentale;

Domanda 4 .

**La medicazione idrocolloidale:**

- A) Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata
- B) Non aderisce alla superficie della ferita
- C) Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita;

- c) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti con i quali la commissione ha corretto i compiti attribuendo alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, una valutazione negativa complessiva di 46,62/70;
- d) della prova scritta svolta dalla ricorrente, nella parte in cui viene attribuita una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nr. 12 e 24 del test della ricorrente;

- e) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la commissione, “*a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l’indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova*” ed ha poi stabilito, con riferimento al test 3 estratto nella sessione cui ha partecipato il ricorrente, di “*considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema*” “*c*” sia la “*a*” per la domanda nr 4 del test 3 estratto e, comunque, nella parte in cui la commissione ha ritenuto di non rivalutare o rivalutare in maniera sfavorevole alla ricorrente i quesiti 4, e 6 del test 3 estratto;
- f) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per la ricorrente;
- g) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

#### E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi considerata “*Superata*” **con il punteggio di 51,94/70**, o altro accertato, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020

#### NONCHE’ PER LA CONDANNA

dell’amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra **Giacinta Iezzi**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 6 e 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della “*Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2*” estratta e corrispondenti alle domande nr. 12 e 24 del test svolto dal ricorrente (Prova ZZIGNT72T64A488O) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lei attribuito, con valutazione positiva dell’esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall’attribuzione del punteggio di 51,94/70, o altro accertato, e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente nel caso in cui l’accoglimento del ricorso determinasse l’inserimento in graduatoria in posizione utile per l’assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma

domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

e, nelle more, **concedere,**

### **IN VIA CAUTELARE ED URGENTE**

**che l'Amministrazione valuti positivamente** la prova unica scritta della ricorrente attribuendole un punteggio di 51,94/70, ai fini dell'inserimento nella *redigenda* graduatoria finale di merito onde evitare che la stessa perda la possibilità di essere dichiarata vincitrice e/o estromessa dalla graduatoria così perdendo, altresì, la chance di essere assunto a tempo indeterminato.

### **FATTO**

Con deliberazione N. 1965 DEL 09/12/2020, la ASL di Teramo ha indetto un Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di nr 90 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermiere, categoria D (cod. Concorso C22), il cui bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19 febbraio 2021 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 DEL 16/04/2021 e sul sito aziendale al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (All. 1).

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 le prove scritta, pratica ed orale previste dal bando sono state sostituite da un'unica prova scritta che si è svolta presso Fiera Roma il giorno 24 novembre 2021, come indicato e previsto nel Diario della prova pubblicato su GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf> (All.2).

Nel predetto Diario è stato stabilito che *“La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti:*

*infermieristica clinica: generale e specialistica;*

*modelli organizzativi assistenziali;*

*modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica;*

*elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.”*

Sempre sul Diario è stato stabilito: *“ (...) il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta pratica e prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70”.*

La prova unica scritta si è svolta in data 24/11/2021, ed i candidati sono stati suddivisi in due gruppi (turno 1 mattina e turno 2 pomeriggio), cui sono stati sottoposti 2 questionari differenti, estratti a sorte tra i quattro predeterminati dalla commissione (Cfr. sito aziendale link <https://www.aslteramo.it/020-n-90-posti-cps-infermiere-cat-d-cod-c22-delib-n-1965-del-2020/> ) (all.3 busta 2 estratta turno 1 All. 4 busta 3 turno 2).

Il giorno della prova, è stato comunicato ai candidati che sarebbero state loro sottoposte 30 domande a risposta multipla.

In data **25 gennaio 2022** sul sito della Asl di Teramo è stato pubblicato l'esito della prova unica scritta del concorso (all. 5 consultabile anche al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf> ) e la prova della ricorrente è stata considerata "*Non Superata*", avendo la stessa riportato un punteggio di 46,62/70 (all.6 Questionario sottoposto alla ricorrente con risposte e relativo punteggio), come dalla stessa verificato mediante l'accesso alla piattaforma "ConcorsiSmart" ove, in pari data, sono stati resi noti ai singoli concorrenti i risultati della prova, avendo la ricorrente reso **21 risposte corrette**, alle quali è stato attribuito un punteggio di 2,33 ciascuna; **7 risposte errate**, per le quali è stato decurtato il punteggio di 0,33 ciascuna; e **2 risposte non date**, per le quali non è stato attribuito alcun punteggio.

Tra i quesiti posti vi erano più domande ambigue, impossibili e/o che prevedevano più risposte esatte. Ci si riferisce, in particolare, alle domande ed alle relative risposte nr. 6 e 4 della busta 3 (turno 2).

**Il quesito di cui alla domanda nr. 6** (12 della prova della ricorrente) è formulato in maniera errata ed ambigua, posto che non vi è rispondenza logica e linguistica tra il quesito e la domanda.

**Il quesito di cui alla domanda nr. 4** (2 della prova del ricorrente) è formulato in maniera ambigua e prevede due risposte ugualmente corrette. Per detto quesito la commissione, con i verbali nr 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022, ha effettivamente deciso di individuare come esatte 2 risposte e ciò in danno della ricorrente che ha impiegato tempo ed è stata indotta in errore a motivo della ambiguità e della formulazione fuorviante del quesito.

Pertanto, per i quesiti 6 e 4 non sarebbe stato consentito alla commissione decurtare alla ricorrente il punteggio per la risposta errata (-0.33), anzi, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio per la risposta corretta (+2.33), con l'effetto di modificare il risultato complessivo della prova resa dalla ricorrente, tanto da permetterle di superare essa prova con il punteggio di 51,94/70. Con comunicazione a mezzo pec del 15 febbraio 2022 (all.11) la ricorrente ha chiesto alla Asl di Teramo copia degli atti e dei verbali del concorso, restando la richiesta senza riscontro.

Con comunicazione del 25/02/2022 (all.10) la commissione ha informato i ricorrenti che con verbali 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022 aveva provveduto, con riferimento al test 3 estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, di “*considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema*” “c” sia la “a” per la domanda nr 4 del test 3 estratto.

In data 4/3/2022 all’esito delle decisioni della commissione rese nei verbali 11 e 13, è stato pubblicato l’esito della prova unica scritta “rielaborato” (all.15 consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>).

Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della ricorrente che, come sopra rappresentata e difesa ne domanda l’annullamento, nei termini innanzi specificati e per i seguenti motivi.

#### DIRITTO

**Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell’arbitrarietà illogicità manifesta ed irragionevolezza, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001, del Diario della prova unica scritta. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.**

**Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par conditio tra candidati.**

Tra le domande del test di cui alla Busta 3 e sottoposto alla ricorrente vi era il seguente quesito

Domanda 6 (12 test ricorrente)

**Quale è il più potente vasodilatatore celebrale**

- *Diazepam*
- *Ipercapnia*
- *Tiopentale;*

A questa domanda la ricorrente ha risposto “*Tiopentale*” (cfr. All. 6), mentre la Commissione ha abbinato quale risposta esatta “*Ipercapnia*” attraverso un ragionamento illogico, ambiguo e contrassegnato da eccesso di potere nei caratteri tipici dell’illogicità manifesta ed arbitrarietà sussistendo evidente incoerenza logico-linguistica tra il quesito posto e la risposta considerata esatta e, in ogni caso, risultando il quesito ambiguo nella sua formulazione.

Infatti basterà consultare il vocabolario della lingua italiana per avvedersi del fatto che un “*Vasodilatatore*” è una “*Sostanza che provoca dilatazione dei vasi sanguigni*”, mentre l’“*Ipercapnia*” indica una condizione fisica determinata dall’“*Aumento dell’anidride carbonica nel sangue*” ([https://www.treccani.it/enciclopedia/ipercapnia\\_%28Dizionario-di-Medicina%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ipercapnia_%28Dizionario-di-Medicina%29/)).

È di tutta evidenza, dunque, l’incoerenza logica tra la domanda e la risposta individuata quale esatta, nonché la assoluta impossibilità di fornire una risposta corretta tra quelle proposte se non scegliendo l’unica risposta che individuasse una “*Sostanza*”, come ha fatto il ricorrente.

Sebbene l’Ipercapnia sia conseguenza dell’aumento di CO<sub>2</sub> (“*sostanza*”) nel sangue, la condizione di Ipercapnia mai potrebbe in sé essere considerata un “*vasodilatatore*”, semmai essa è lo stato nel quale “*in fase acuta*” si determina una “*vasodilatazione cerebrale*”<sup>1</sup>.

Sebbene quanto evidenziato sin qui sia sufficiente a far ritenere la decurtazione del punteggio in danno della ricorrente illegittima, val la pena di esaminare le ulteriori risposte proposte al fine di evidenziare l’impossibilità del quesito posto.

Il “*Tiopentale*” è un principio attivo (sostanza) corrispondente alla categoria dei Barbiturici a breve durata d’azione, attualmente utilizzato nelle prime fasi delle anestesie (cfr. All. 7 consultabile al link [http://www.paginesanitarie.com/principi\\_attivi/tiopentale.html](http://www.paginesanitarie.com/principi_attivi/tiopentale.html)), ha come effetto secondario la vasodilatazione (cfr. All. 8 e consultabile al link [https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer\\_0\\_02661\\_002347\\_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113](https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_0_02661_002347_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113)). 2. il “*Diazepam*” invece, appartenente alla classe delle benzodiazepine, è uno psicofarmaco “*A livello periferico, la somministrazione di diazepam e.v. causa vasodilatazione coronarica*” (All. 9 - <https://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=diazepam&vo=Farmacologia>).

Pertanto, la decurtazione del punteggio appare del tutto illegittima ed è idonea ad arrecare danno alla ricorrente che avrebbe dovuto vedersi attribuire il punteggio corrispondente alla risposta esatta e che, quindi, per la domanda in esame, giova ribadirlo, errata, ambigua, fuorviante, incerta ed impossibile, dovrà recuperare + 2,66 (+2,33 + 0,33).

<sup>1</sup> Cfr. all. 14 Manuale MSD (libro di riferimento per medici e farmacisti) consultabile al LINK <https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/medicina-di-terapia-intensiva/insufficienza-respiratoria-e-ventilazione-meccanica/insufficienza-ventilatoria#:~:text=L'ipercapnia%20acuta%20causa%20inoltre,possono%20ampiamente%20correggere%20'acidosi>.

Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).

Nel caso di specie l'errore logico-linguistico non avrebbe mai permesso alla ricorrente di individuare correttamente la risposta ritenuta esatta dalla commissione. Inoltre, come confermato da autorevole giurisprudenza nel quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla "*non è ... configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)*" (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)" allo stesso modo il quesito **non può che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione** che, quindi, "*deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative*" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591), (T.A.R. Roma, Lazio- sez. III, 05/11/2019, n.12643 - Cons. Stato Sez III sent 158/2021 del 05/01/2021) dovendo, diversamente, ritenere illegittimo l'atto con il quale è stata violata la ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare tutti i quesiti relativamente ad una prova concorsuale a risposta multipla.

La violazione dei criteri stabiliti e pubblicati con il diario di prova e delle generali regole che regolamentano l'accesso al pubblico impiego di cui al DPR 487/1994 e DPR 220/2001, si concreta, in questo caso, nell'aver reso impossibile fornire una risposta corretta a causa della incoerenza logico linguistica tra domanda e risposta, sì dà essere idonea a falsare la prova della ricorrente

Domanda 4 (24 test ricorrente)

***“La medicazione idrocolloidale:***

- A. Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata;*
- B. Non aderisce alla superficie della ferita;*
- C. Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione ne inibisce la crescita;”*

Per concludere, si esamini la domanda sub 4 della busta n. 3 - turno del pomeriggio-corrispondente alla domanda sub 24 del questionario sottoposto alla ricorrente per la quale la commissione ha stabilito con verbali 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022 di individuare quali risposte

esatte sia quella sub c) che quella sub b) e tanto ha stabilito “*in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione*” (cfr. Comunicazione 25/02/2022 all.10).

In vero, per questo quesito, proprio in ragione della ambiguità della formulazione, la commissione avrebbe dovuto prevedere un modo di neutralizzarne gli effetti, attribuendo a tutti i candidati il punteggio per la risposta esatta, al fine di evitare una disparità di trattamento. Infatti, in ossequio alla “*regula iuris secondo cui il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti*”, ogni quesito avrebbe dovuto “*prevedere una sola risposta esatta*”, conseguentemente, “*i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati*” (cfr.: T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 19/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 19/07/2021), n.5002; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 05/02/2020, n. 560; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673 del 2015). Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera incompleta, contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008), già solo in considerazione del fatto che, al fine di comprenderne la effettiva portata, i candidati in generale e la ricorrente in particolare, si siano attardati nell'esame di essa domanda e siano stati indotti in errore, altresì ciò togliendo tempo all'esame di altri quesiti. Pertanto, giova ribadirlo, il solo rimedio, in un'ottica di conservazione della prova, sarebbe stato quello di attribuire a tutti i candidati, tra cui la ricorrente, il punteggio corrispondente alla risposta data correttamente.

Pertanto, la scelta della commissione di attribuire al quesito due risposte parimenti corrette, si palesa dannosa per la ricorrente e costituisce violazione della par condicio tra i concorrenti, nonché violazione delle norme che regolano l'accesso al pubblico impiego, prima tra tutte quelle di rango costituzionale (artt. 3 e 97 Cost).

Il fatto che la mancata attribuzione del punteggio a fronte di un quesito riconosciuto come “*non univoco nella relativa formulazione*” (cfr. Comunicazione ASL del 26/02/2022 sub All. 10) abbia, in uno alle altre indicate erronee valutazioni, determinato l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei candidati che hanno superato la prova, avendo ella conseguito il punteggio di 46,62/70, in luogo di 51,94/70 superiore, dunque, a 49 sufficiente per il superamento della prova, fa sì che l'illogicità e l'irragionevolezza del comportamento della commissione nelle operazioni relative al concorso, abbia falsato l'esito della prova stessa e la *redigenda* graduatoria e prodotto direttamente un danno in capo all'esponente che si è vista dichiarare la prova “*non superata*”.

È di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente attraverso la mancata attribuzione del punteggio dovuto, determina un danno in capo alla stessa. Infatti, qualora l'accoglimento del ricorso determinasse il suo inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, successivamente allo scorrimento della graduatoria, fino alla posizione utile per la sua assunzione, ella subirà un danno corrispondente alle retribuzioni non percepite dal momento della dovuta assunzione e sino all'esecuzione della stessa.

**P.Q.M.**

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

- 1) **IN VIA CAUELARE**, sospendere gli atti impugnati e, per gli effetti, considerare la prova della ricorrente superata con il punteggio di 51,94/70 ai fini della sommatoria con il punteggio di cui ai titoli e dell'inserimento nella posizione corretta della redigenda graduatoria di merito;
- 2) **NEL MERITO**, Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati per quanto di interesse della ricorrente e, quindi, riconoscere il diritto della stessa a vedere considerata "Superata" con il punteggio di 51,94/70 o con altro accertato, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020, ai fini della sommatoria con il punteggio di cui ai titoli e, comunque, dell'inserimento nella posizione corretta della graduatoria finale di merito;

**condannare** l'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra **Iezzi Giacinta**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 6 e 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della "*Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2*" estratta e corrispondenti alle domande nr. 12 e 24 del test svolto dalla ricorrente (Prova ZZIGNT72T64A488O) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lei attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio di 51,94/70, o altro accertato, e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*; **condannare** dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Si allegano:

1. Delibera ASL TERAMO n. 1965 del 09/12/2020;
2. Diario prova unica scritta;
3. Busta 2 estratto turno 1;
4. Busta 3 estratta Turno 2;
5. Esito Prova;
6. Test sostenuto dal ricorrente con correzione;
7. Principio attivo Tiopentale “Pagine Sanitarie”;
8. Foglietto Illustrativo PA Tiopentale;
9. Parmamedix Diazepam;
10. Comunicazione ai candidati del 25/02/2022;
11. Istanza di accesso agli atti amministrativi a mezzo pec;
12. Esito Prova suppletiva;
13. Esito prova post rielaborazione correzioni;
14. Manuale MSD Insufficienza ventilatoria.

Ai sensi e per gli effetti del TU Spese di Giustizia 115/2002, si dichiara che il presente ricorso sconta il pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00, regolarmente versato.

Teramo, li 16 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

### **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi vincitrice o, comunque, collocata nella corretta posizione della graduatoria finale del concorso che ben potrebbe anche essere tempestivamente attinta da altre Aziende Sanitarie ai sensi della Legge 350/2003 ai fini assunzionali.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto. Infatti, sul Diario della prova pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link [https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-](https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u)

[Infermiere.pdf](#) è indicato che “*la correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata **successivamente alla valutazione dei titoli** dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa*”. Essendo stato pubblicato in data ed il 04/03/2021 l'Esito rielaborato della prova (all.15 <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>) , **la pubblicazione della graduatoria è imminente.**

Pertanto, è estremamente necessario evitare che la ricorrente sia estromessa dalla graduatoria e perda la possibilità di essere dichiarata vincitrice del concorso e/o correttamente inserita nella graduatoria, perdendo così l'opportunità di essere assunta a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl utilizzatrice della graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Infatti, è indubbio che l'approvazione della graduatoria con esclusione della ricorrente, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, **tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati.**

Per quanto dedotto, i sottoscritti avv.ti Mira De Zolt e Simona Mazzilli,

**FANNO ISTANZA EX ART. 55 C.P.A. AFFINCHE'**

Il TAR Abruzzo, voglia disporre l'attribuzione in via provvisoria e con riserva alla ricorrente del punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande 12 e 24 test della ricorrente ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

\* \* \* \* \*

Voglia, Codesto Ecc.mo TAR far luogo alla sospensione della efficacia degli atti impugnati e di ogni precedente e/o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, relativamente all'esclusione della ricorrente, adottando i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire alla ricorrente di essere inserita nella graduatoria finale di merito, nelle more del celebrando giudizio.

**P.Q.M**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari.

Con riserva di motivi aggiunti. Salvezze illimitate.

Teramo, li 16 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.  
41 CO. 4 C.P.A.**

Il Sig. **IEZZI GIACINTA** nata AD Atri (TE) il 24/12/1972 residente in Pineto(TE) Via C. Colombo n. 25 C.F. ZZIGNT72T64A488O, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli** (CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, tenuto conto che il ricorso è fondato sulla contestazione dell'esito delle prove e, dunque, che tutti i partecipanti (3686) sono comunque potenziali controinteressati e risultando la notificazione ad un numero così elevato di persone impossibile e, comunque, estremamente difficoltosa,

**FA ISTANZA A CHE**

Il TAR Abruzzo, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo da perfezionarsi nel termine di legge.

Teramo, li 16/03/2021

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

**Attestazione di conformità**

Ai fini della notifica del sovrascritto ricorso si attesta che la presente copia è conforme all'originale nativo digitale notificato alla parte resistente e depositato presso la Cancelleria del TAR Abruzzo.

Teramo, li 16/03/2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli